

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 2 del 20 gennaio 2010

PREMESSO

-che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli-Centro Direzionale-Isola G 5";

-che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,

- al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
- al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".

-che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

-che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

-che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

-che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

-che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non

sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

-che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

CONSIDERATO

-che con Determinazione dirigenziale n.95 del 06.10.2009 era stata aggiudicata una procedura aperta per il "noleggio di analizzatori per chimica clinica ed immunochimica, comprensivo del servizio di assistenza e della fornitura dei relativi reagenti e altro materiale di consumo", per un periodo di cinque anni, limitatamente ai soli lotti LC3, LC4 e LC7, per un importo complessivo quinquennale di € 29.610.950,00 oltre Iva;

-che con determinazione dirigenziale n. 116 del 25.11.2009 era stata indetta procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) D. L.gs. n. 163/2006, per un periodo di cinque anni, della fornitura di sistemi diagnostici per chimica clinica ed immunochimica non aggiudicati a seguito della procedura aperta aggiudicata con determina 95/2009, e precisamente per i lotti LC1, LC2, LC5 e LC6, per un importo massimo quinquennale di € 15.560.000,00 al netto di Iva;

PRESO ATTO

-che in data 19/01/2010, ore 12,00 è scaduto il termine prescritto per la presentazione delle offerte relativamente alla procedura negoziata ed è pertanto possibile, ai sensi dell'art.84, comma 10, procedere alla nomina della Commissione di gara.

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 3.12.2007

DETERMINA

di nominare, relativamente alla procedura negoziata per il "noleggio di analizzatori per chimica clinica ed immunochimica, comprensivo del servizio di assistenza e della fornitura dei relativi reagenti e altro materiale di consumo", indetta con determinazione dirigenziale n. 116/2009, la seguente Commissione di Gara:

Presidente: Dr. Francesco Aurelio Pisanti – Dirigente medico in comando c/o So.Re.Sa. Spa;

Componenti: Dr. Bruno Dente – Dirigente sanitario Asl Napoli 1 centro;

Dr. Reginaldo Jovine – Dirigente sanitario Asl Napoli 2 nord;

Segretario verbalizzante: Avv.to Emiliana Busto – Collaboratore amm.vo professionale, in comando c/o SoReSa spa.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Francesco Tancredi

